

Il prodotto presentato in questo opuscolo non è più disponibile per nuove operazioni a titolo dello strumento InnovFin, tuttavia la BEI offre ancora opzioni analoghe di finanziamento.



In cosa consiste il prodotto InnovFin per la crescita delle midcap?

Il prodotto InnovFin per la crescita delle midcap («InnovFin MidCap Growth Finance») consente alla BEI di accordare prestiti a lungo termine di tipo privilegiato, subordinato o mezzanino, d'importo compreso fra 7,5 e 25 milioni di euro, a imprese innovative con un organico inferiore a 3 000 dipendenti per favorirne la crescita e sostenerne gli investimenti nel campo della ricerca e innovazione (R&I).

Il programma InnovFin – Finanziamento dell'UE per l'innovazione è un'iniziativa congiunta del Gruppo BEI e della Commissione europea che s'inserisce nella strategia Orizzonte 2020 (H2020), il programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2014-2020. Lo strumento InnovFin è stato creato in seguito al successo del Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, sviluppato nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7PQ) dell'UE, grazie al quale sono stati finanziati 114 progetti di R&I per un importo di 11,3 miliardi di euro nel periodo 2007-2013. Il Meccanismo ha anche erogato garanzie sui prestiti per un valore di 1,4 miliardi di euro.

Modalità indicative

Tipo di strumento	Prestiti a lungo termine
Scopo	Finanziare i futuri programmi d'investimento correlati alla ricerca e all'innovazione. Le imprese devono, di norma, prevedere una spesa complessiva di almeno 15 milioni di euro nel corso del triennio successivo.
Importo del prestito	Minimo 7,5 milioni di euro – massimo 25 milioni di euro
Durata	Di norma dai cinque ai sette anni
Struttura	Prestiti privilegiati, subordinati o mezzanini
Tutele e Garanzie	Decise in base ai singoli casi
Tariffazione	Riflette la dimensione di promozione economica della BEI e il vantaggio finanziario derivante dal suo eccellente merito di credito
Giurisdizione	Diritto vigente in Inghilterra e nel Galles
Tempistica	Da tre a cinque mesi
Presentazione della richiesta & informazioni	Direttamente alla BEI; si prega di riferirsi agli estremi di contatto specificati in fondo alla pagina.

Quali sono i vantaggi per la vostra azienda?

La BEI:

- ✓ propone scadenze più lunghe e una tariffazione vantaggiosa (rispetto alle fonti di finanziamento alternative);
- ✓ offre finanziamenti flessibili di capitale per la crescita senza effetto diluitivo per gli azionisti o quasi;
- ✓ rappresenta un marchio di qualità e invia un effetto positivo;
- ✓ non propone altri servizi bancari come ad esempio operazioni di cambio, swap, ecc. (non è in concorrenza con le banche di appoggio del prestatore);
- ✓ persegue una strategia di prestito a lungo termine e non cede i propri crediti a terzi.

Per sapere se la vostra azienda possiede i requisiti d'idoneità, si prega di girare pagina

Elenco dei criteri di preselezione e ammissibilità

Le controparti idonee devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

<input type="checkbox"/>	L'azienda intende utilizzare il finanziamento della BEI per investire nella produzione o nello sviluppo di prodotti, processi e/o servizi innovativi per i quali il piano di attività aziendale rileva un rischio di fallimento tecnologico o industriale o un rischio commerciale; oppure
<input type="checkbox"/>	L'azienda è in rapida crescita, che si riflette in termini di organico o di fatturato:
<input type="checkbox"/>	L'azienda deve presentare una crescita media annualizzata di fatturato superiore al 10% all'anno, nell'arco di un periodo triennale; oppure
<input type="checkbox"/>	L'azienda deve presentare una crescita media annualizzata di dipendenti a tempo pieno di almeno il 5% all'anno nell'arco di un periodo triennale (con un organico di almeno cento dipendenti all'inizio del periodo di osservazione); oppure
<input type="checkbox"/>	L'azienda deve essere dotata di un notevole potenziale d'innovazione e/o essere orientata alla ricerca e innovazione (R&I); almeno uno dei seguenti criteri deve essere soddisfatto:
<input type="checkbox"/>	Il revisore legale dei conti aziendale ha rilevato, nell'ultimo bilancio d'esercizio, spese e investimenti in R&I pari ad almeno il 5% del fatturato annuale;
<input type="checkbox"/>	l'azienda s'impegna a destinare un importo pari ad almeno l'80% del prestito della BEI a spese/investimenti di R&I nel corso dei successivi 36 mesi, secondo quanto indicato nel piano di attività;
<input type="checkbox"/>	ha formalmente ricevuto sovvenzioni, prestiti e garanzie da programmi europei di sostegno alla R&I (ad esempio Orizzonte 2020 o 7PQ) o attraverso i relativi strumenti di finanziamento (ad esempio iniziative tecnologiche congiunte, "Eurostars") oppure attraverso un programma nazionale o regionale di sostegno alla ricerca o all'innovazione nel corso degli ultimi 36 mesi;
<input type="checkbox"/>	ha ricevuto un premio all'innovazione nel corso degli ultimi 24 mesi;
<input type="checkbox"/>	ha registrato almeno un brevetto nel corso degli ultimi 24 mesi;
<input type="checkbox"/>	ha beneficiato di un investimento da un fondo di <i>private equity</i> o da un investitore informale (<i>business angel</i>) facente parte di una rete di <i>business angels</i> ; in alternativa il fondo di <i>private equity</i> o il <i>business angel</i> è azionista dell'azienda al momento della presentazione della domanda di prestito alla BEI;
<input type="checkbox"/>	la sua sede legale è presso un parco scientifico, tecnologico o d'innovazione, in un polo tecnologico o in un incubatore di imprese nel settore tecnologico, in ogni caso impegnati in attività nel campo della R&I;
<input type="checkbox"/>	ha beneficiato di un credito d'imposta o di un'esenzione fiscale in relazione a investimenti di R&I nel corso degli ultimi 24 mesi.

Le controparti idonee devono soddisfare i seguenti criteri:

1. le controparti ammissibili devono essere micro, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (GU L 124 del 20.5.2003, p. 36) e successive modificazioni, riformulazioni e integrazioni dei relativi atti sostitutivi, oppure aziende midcap (definite come imprese con un organico inferiore a 3 000 dipendenti a tempo pieno);
2. la controparte non deve essere "un'impresa in difficoltà" come definita dall'articolo 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresa in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, p. 2) e successive modificazioni, riformulazioni e integrazioni dei relativi atti sostitutivi (validità prorogata, GU C 296, 2.10.2012, p. 3);
3. la controparte non deve concentrare una parte consistente delle proprie attività in uno o più settori oggetto di restrizione o esclusione (che la Banca valuterà a propria discrezione, senza limitazioni, secondo l'importanza relativa che tali settori avranno sotto il profilo dei ricavi, del fatturato o della clientela della parte interessata).
4. la controparte deve essere costituita e operare in uno o in più Stati membri dell'UE o nei Paesi associati (Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Fær Øer, Israele, Moldova, Montenegro, Serbia, Turchia, Ucraina, Tunisia e Georgia); per ogni riferimento si prega di consultare http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf.

Attività escluse:

1. produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia, nonché equipaggiamenti o infrastrutture atti a limitare i diritti e le libertà individuali delle persone (per es. penitenziari e centri di detenzione di ogni tipo) o che violano i diritti umani;
 2. produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di apparecchiature per il gioco d'azzardo e simili;
 3. produzione (o fabbricazione), distribuzione (o trasformazione) e commercio di prodotti del tabacco;
 4. attività implicanti l'utilizzo di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
 5. attività con un impatto ambientale non mitigato e/o compensato in misura rilevante;
 6. attività considerate eticamente o moralmente controverse o vietate dalla normativa nazionale, ad esempio attività di ricerca nella clonazione umana;
 7. attività di puro sviluppo immobiliare;
 8. attività di natura puramente finanziaria, ad esempio acquisto o commercio di strumenti finanziari.
- I criteri di ammissibilità e di esclusione devono essere soddisfatti al più tardi entro l'approvazione del prestito della BEI.